



Determina N. 235 del 08/04/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- l'Università degli studi di Genova - con nota del 5 febbraio u.s., prot. ASST n. 8517 - ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Lisa Rossoni, medico iscritto al IV anno della scuola di specializzazione in pediatria, per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica fuori rete formativa presso la SC Patologia neonatale di questa azienda, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in pediatria dell'Università degli studi di Milano - Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Lisa Rossoni presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Patologia neonatale ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Lisa Rossoni la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Genova per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in pediatria;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Genova la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Lisa Rossoni di attività formativa professionalizzante presso la SC Patologia neonatale, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in pediatria del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

TRA

l'Università degli studi di Genova, di seguito denominata "Università", con sede legale in Via Balbi, 5 – 16126 Genova, C.F. e P.I. n. 00754150100, rappresentata dal prof. Mohamad Maghnie, in qualità di Direttore della scuola di specializzazione in pediatria.

E

l'Azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, di seguito denominata "ASST", con sede legale in Piazza OMS, 1 – 24127 Bergamo, C.F. e P.I. n. 04114370168, rappresentata dal dott. Francesco Locati, in qualità di Direttore generale

di seguito nominate singolarmente anche la "Parte" e collettivamente le "Parti"

PREMESSO:

- che il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 del definisce gli ordinamenti delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- ai sensi del D.I. 13 giugno 2017 n. 402 - allegato 1 - l'attività formativa professionalizzante e i tirocini da svolgersi presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate con apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali; inoltre, qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale e in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il direttore della Scuola di specializzazione in pediatria ha autorizzato la propria studentessa, dott.ssa Lisa Rossoni, a effettuare una formazione specialistica fuori rete formativa presso la SC Patologia neonatale dell'ASST.
- la SC Patologia neonatale dell'ASST costituisce struttura della rete formativa della scuola di specializzazione in pediatria di un'altra Università e possiede ulteriore capacità ricettiva – in termini di prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di formazione specialistica la dott.ssa Lisa Rossoni, nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED] cap [REDACTED] codice fiscale [REDACTED].

Art. 3 – Durata

L'attività di tirocinio, disciplinata dalla presente convenzione, potrà svolgersi dall'1 maggio 2025 sino al 31 ottobre 2025.

Il suddetto periodo potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del medico in formazione specialistica.

Il medico in formazione specialistica può svolgere attività formativa specialistica fuori rete formativa per un periodo non superiore a 18 mesi complessivi.

Art. 4 – Obiettivi e modalità dell'attività formativa professionalizzante e tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica svolgerà l'attività indicata nel progetto formativo individuale, stabilito in accordo con il Consiglio della scuola di specializzazione.

L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature afferenti alla SC Patologia neonatale secondo gli orari stabiliti e concordati con il direttore di struttura.

Art. 5 – Natura giuridica

L'attività formativa professionalizzante non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna remunerazione aggiuntiva rispetto al trattamento economico ministeriale per la formazione specialistica dei medici. La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dalla vigente normativa.

Art. 6 – Tutor aziendale e responsabile didattico-organizzativo

L'attività del medico in formazione specialistica si svolgerà sotto la guida della dott.ssa Cristiana Gilardi, indicato come tutor dall'ASST. Il Consiglio della scuola di specializzazione designa il prof. Mohamad Maghnie quale responsabile didattico-organizzativo, per verificare le attività di formazione.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività del medico in formazione specialistica, il Consiglio della scuola può individuare ulteriori strumenti di monitoraggio e verifica periodica di tale attività.

Art. 7 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso la SC Patologia neonatale è affidato al tutor aziendale il quale provvederà a comunicare al direttore della scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della scuola di

specializzazione. Le presenze saranno registrate su apposito registro, firmato sia dal medico in formazione specialistica sia dal tutor aziendale assegnato.

Art. 8 – Tutela assicurativa

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi, escluso la colpa grave, e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9 - Prevenzione e sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST stessa.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro.

Le Parti convengono che l'accertamento dell'idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione. L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria. Il medico in formazione specialistica è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere attività disciplinate dal d.lgs. n. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'Esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 e 115 del d.lgs. n. 101/2020 l'Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica con la classificazione di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione sia classificato come "Esposto", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui

all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;

- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornirgli i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulla scheda dosimetrica ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare, l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le Parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito a eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra Parte, ove possibile, su specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per esso, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza nel corso del periodo di formazione presso l'ASST.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

Art. 11 – Mensa e uniformi

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista dal regolamento dell'ASST e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio, secondo le modalità previste dal regolamento aziendale.

Art. 12 – Modalità di stipula

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Art. 13 – Imposta di bollo e di registro

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 nella misura prevista dall'Allegato A - Tariffa parte I, art. 2, come allegata al DM 20 agosto 1992, con onere a carico del Dipartimento di scienze della salute (DISSAL) dell'Università. Il pagamento dell'imposta è assolto in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate – Ufficio territoriale di Genova 1, n. 0216718 del 29 dicembre 2016.

Il Direttore
della scuola di specializzazione in pediatria
dell'Università degli studi di Genova
prof. Mohamad Maghnie

Il Direttore generale
dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 222/25)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 07/04/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
